

**Ordinanza
sulla prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali**
(Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)

Modifica del 22 novembre 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 dicembre 1983¹ sulla prevenzione degli infortuni è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 69a

Capitolo 3: Banca dati della Commissione di coordinamento

Art. 69a

¹ La banca dati inerente all'esecuzione in materia di sicurezza sul lavoro della Commissione di coordinamento è gestita dall'INSAI.

² Gli organi seguenti possono accedere mediante procedura di richiamo a questa banca dati per sorvegliare l'applicazione e l'esecuzione delle prescrizioni concernenti la sicurezza del lavoro e la sicurezza delle attrezzature e degli strumenti tecnici:

- a. l'INSAI;
- b. gli organi federali e cantonali d'esecuzione della legge sul lavoro;
- c. le organizzazioni qualificate se il contratto concluso con l'INSAI in virtù dell'articolo 51 accorda loro il diritto d'accesso.

Titolo prima dell'art. 101

Abrogato

Art. 101

Abrogato

¹ RS 832.30

Titolo prima dell'art. 102

Titolo sesto: Rimedi giuridici

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

22 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:
 Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi
 La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2400